

(N. 1884-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1951 (V. Stampato N. 2149)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dell'Industria e Commercio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 SETTEMBRE 1951

Presentata il 4 ottobre 1951

Autorizzazione alla firma del Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, annesso all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 ed esecuzione del Protocollo suddetto e dell'Accordo tariffario contenuto nella lista XXVII annessa al Protocollo medesimo.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 21 aprile 1951 venne approvato a Torquay un protocollo sui negoziati tariffari annesso all'Accordo Generale sulle tariffe doganali ed il commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947. Alla Conferenza, protrattasi per lungo tempo, parteciparono le Délégazioni di 35 Stati e tra di esse quella Italiana; difficili e complesse le questioni trattate, ma notevoli i risultati raggiunti, per cui venne ulteriormente sviluppato l'Accordo generale che regola le tariffe doganali e commerciali (G.A.T.T: General Agreement on Tarifes and Trades).

L'Italia discusse e prese accordi con cinque paesi che partecipavano per la prima volta alle trattative tariffarie doganali connesse G.A.T.T. (Austria, Filippine, Germania Occidentale, Perù, Turchia) e con 11 vecchie parti contraenti (Belgio, Canada, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Rhodesia del Sud, Stati Uniti d'America, Svezia ed Uruguay). Complessivamente i dazi italiani convenzionati a Torquay con i Paesi sopra indicati e attraverso intese bilaterali ammontano a circa 1050; di cui con la Germania 697, con l'Austria 151, con i Paesi del Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo), 58 e con gli Stati Uniti d'America 41.

La relazione Ministeriale, premessa all'attuale disegno di legge, illustra con molta precisione il contenuto del protocollo di Torquay; precisa l'entità delle agevolazioni concesse dall'Italia agli altri Paesi — in modo particolare alla Germania e all'Austria; infine elenca le concessioni che gli altri contraenti hanno fatto al nostro Paese.

Le concessioni a nostro favore riguardano in modo particolare tutta la produzione ortofrutticola, i fiori, i vini, l'olio d'oliva, il riso, i formaggi, i prodotti alimentari conservati, come gli ortaggi i pomodori e i pesci; le fibre tessili artificiali, i tessuti e i manufatti tessili di diverso genere secondo i mercati di destinazione, la canapa, i filati, i cordami di canapa, varie specie di macchine come quelle tipografiche, le automobili, le maioliche, il marmo, molti prodotti tipici, essenze agrumarie, cappelli e numerose altri prodotti che il nostro Paese può esportare con una certa larghezza.

Appare superfluo rilevare l'importanza di codesti accordi, i vantaggi che si possono ottenere da certe agevolazioni daziarie e la necessità che queste trattative vengano preparate, discusse e condotte a termine da persone competenti e di larghe vedute. L'onorevole Corbino, relatore alla Camera dei deputati del presente disegno di legge, ha giustamente rilevato che non tutte le speranze di concreti risultati si sono realizzate in conseguenza a codesti accordi, ma ciò è avvenuto non per l'imprevidenza della nostra delegazione, ma per vari fattori di carattere politico o economico, che hanno notevolmente influito anche nello svolgimento delle trattative. Non è stata estranea a questo fatto la guerra di Corea che, non fosse altro, ha determinato un certo nervosismo ostacolando l'incremento di successivi liberi scambi internazionali. È stato poi rilevato che occorre una certa prudenza nell'applicare la clausola della Nazione più favorita, perchè può ostacolare altri accordi bilaterali o multilaterali.

È opportuno fare un altro rilievo, se non di critica per lo meno di cautela; ci riferiamo a una certa provvisorietà della tariffa tra alcuni Paesi contraenti. Il protocollo di Torquay tende di fatto a stabilire il regime doganale già in vigore negli accordi di Ancey e che durerà fino al 31 dicembre 1953. Il periodo non è eccessivamente lungo, ma sarà sufficiente per potere esaminare e controllare le conseguenze dei nuovi impegni assunti e degli ordinamenti daziari sulle economie dei singoli paesi assicuranti una certa stabilità del regime doganale.

L'esame dettagliato del protocollo di Torquay richiederebbe una relazione molto ampia ma che riteniamo superflua, perchè voi, Onorevoli colleghi, potrete dall'esame del disegno di legge, dalla relazione ministeriale e soprattutto dai documenti annessi al protocollo stesso rendervi conto dell'importanza della legge che siete invitati ad approvare.

Penso, Onorevoli Senatori, che voi possiate approvare questo disegno di legge che potrebbe, se mai, prestarsi ad una eccezione di carattere pregiudiziale che è stata sollevata anche nell'altro ramo del Parlamento. Credere o ritenere che si possa in breve tempo capovolgere tutto un complesso di accordi e di norme internazionali, che regolano gli scambi delle

merci e dei prodotti, per passare senz'altro ad un sistema di completa libertà significa mettersi fuori dalla realtà economica e quindi dalle inevitabili esigenze di carattere politico. Nè si creda che l'avvenimento della guerra di Corea abbia potuto influire sostanzialmente nelle trattative che hanno condotto alla firma del Protocollo e neppure che il nostro Paese possa senz'altro trascurare o prescindere da codesti accordi bilaterali e multilaterali, che regolano le complesse relazioni economiche e commerciali fra quasi tutte le nazioni del mondo.

Neppure è giusto sostenere che questi accordi siano stipulati nell'ambito ristretto del sistema capitalistico perchè sono stati firmati da Paesi che come la Cecoslovacchia vivono in regime non capitalistico o che, come la

Finlandia hanno indirizzato il loro commercio verso l'Oriente.

Anche per questi accordi internazionali di carattere economico commerciale e finanziario è opportuno applicare quel buon senso politico che non può esigere soluzioni sempre felici e sempre favorevoli; nel suo complesso il disegno di legge, che viene sottoposto alla vostra approvazione, onorevoli senatori, sanziona Protocollo e accordi internazionali sostanzialmente utili al nostro Paese, e risponde a quel senso di coesione e di solidarietà internazionale destinata a migliorare i rapporti politici tra i Paesi contraenti nonchè le condizioni economiche dei singoli popoli.

Per questo vi proponiamo l'approvazione del presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a firmare il Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, annesso all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 ed a cui il Governo italiano ha aderito in base all'autorizzazione disposta con legge 5 aprile 1950, n. 295.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto ed all'Accordo tariffario tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti contenuto nella Lista XXVII annessa al Protocollo medesimo, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.